



## COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di RIMINI

Piazza Garibaldi, 2 – 47867 TALAMELLO

Tel. 0541920036 – Fax 0541920736

e mail : [tecnico@comune.talamello.rn.it](mailto:tecnico@comune.talamello.rn.it)

**ALL. A alla determinazione n. 10 del 16/04/2024**

### **AVVISO DI SONDAGGIO VOLTO A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TALAMELLO**

Il Comune di Talamello, in esecuzione dei principi di trasparenza amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 241/1990 ed in mera analogia a quanto stabilito Punto 5.1.2 delle Linee Guida ANAC 4/2016, pubblica il presente avviso di manifestazione di interesse sottolineando che il medesimo è preordinato a conoscere i soggetti del mondo dello sport previsti e disciplinati dai Titoli IV e V dello Statuto del CONI e/o loro enti affiliati, interessati alla gestione dell'impianto sportivo comunale.

- Oggetto dell'affidamento: impianto sportivo comunale con la seguente consistenza un impianto sportivo sito in via strada per la Cava, censito al catasto di Talamello al foglio 5, part. 696, comprensivo di:
  - un campo sportivo comunale, che comprende il terreno di gioco di dimensioni regolamentari in erba naturale dedicato alle gare, le tribune scoperte, l'impianto di illuminazione, gli spogliatoi, un manufatto adibito a magazzino, un pozzo dotato di pompa sommersa per l'emungimento di acqua per l'irrigazione, le zone scoperte limitrofe alla strada di accesso al campo e relative attrezzature;
  - un campetto per il calcio a 5 con erba sintetica affiancato sul lato corto del campo principale ad ovest;
- Durata del rapporto di gestione: **5 anni dalla stipula del contratto**;
- Requisito minimo di capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione è la **pregressa documentata gestione di impianti sportivi** (in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- le modalità per comunicare con l'ente sono le seguenti: [comune.talamello.rn@pec.it](mailto:comune.talamello.rn@pec.it); [tecnico@comune.talamello.rn.it](mailto:tecnico@comune.talamello.rn.it);

Qualunque soggetto sia interessato a presentare la propria candidatura deve inviare **ENTRO E NON oltre le ore 13:00 del giorno 13 maggio 2024** la propria istanza indicando che la candidatura è riferita a: **GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TALAMELLO**

Si allegano i criteri di scelta nel caso vi fossero più candidati (all.1)

## ALL. 1

Criteri di scelta nel caso di più candidati.

- progetto di gestione dell'impianto: punti da 10 a 25
  
- piano di utilizzo dell'impianto: punti da 10 a 25
  - accessibilità e fruibilità da parte di cittadini del campetto per il calcio a 5 e del campo principale
  - ottimizzazione orari e attività sportive
  - attività agonistiche e ciclo di manifestazioni previste per stimolare la disciplina sportiva
  
- piano di conduzione tecnico-gestionale: punti da 10 a 25
  - piano manutenzioni programmate ulteriori rispetto alle ordinarie
  - programma delle attività accessorie
  
- progetto sociale: proposte di attività strutturate gratuite nei confronti di scuole, servizi sociali, minori, anziani, diversamente abili. Punti da 10 a 25

## ALL. B alla determinazione n. 10 del 16/04/2024

SCHEMA DI CONTRATTO

### COMUNE DI TALAMELLO Provincia di Rimini

#### CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO E SERVIZI ANNESSI

In attuazione della Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 10 del 16/04/2024, l'anno Duemilaventiquattro, addì ... (...) del mese di ... in Talamello, nella residenza municipale del Comune di Talamello, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,

#### TRA I SOTTOSCRITTI

Ivo Rossi, nato a Novafeltria (PS) il 05.01.1961 Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Talamello, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Talamello, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. C), della Legge 267/2000, C.F./P.I. 00364720417, ( in seguito Concedente) ed in esecuzione della delibera di G.C. n. 42 del 14.09.2019;

**E**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire in qualità di \_\_\_\_\_ (in seguito Affidatario/Concessionario/Gestore) con sede operativa in \_\_\_\_\_;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 FINALITA'**

Il Comune di Talamello intende perseguire, attraverso la gestione dei campi da calcio presso l'impianto sportivo del Capoluogo e servizi annessi, la promozione ed il potenziamento della pratica sportiva, sociale ed aggregativa.

Valuta positivamente l'affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Talamello ad associazioni ed enti di promozione sportiva in quanto ciò favorisce processi di coesione e di cooperazione sportiva, rende concreta la fruizione partecipata dei medesimi, ne garantisce il pieno utilizzo da parte di tutti i cittadini, privilegiando la funzione sociale ed educativa della pratica sportiva, in un quadro di mantenimento del benessere psico-fisico dei cittadini stessi, nel rispetto dell'autonomia iniziativa dei cittadini e dell'attività delle loro formazioni sociali.

La concessione di aree ed impianti sportivi comunali è affidata generalmente a società, associazioni sportive e dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva, nonché a federazioni del CONI che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

### **ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Talamello, come sopra rappresentato, concede all'Associazione sportiva/altro \_\_\_\_\_, anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, delle seguenti strutture :

- Campo Sportivo Comunale di dimensioni regolamentari dedicato alle gare, che comprende il terreno di gioco in erba naturale, le tribune scoperte, gli spogliatoi, un manufatto adibito a magazzino, un pozzo dotato di pompa sommersa per l'emungimento d'acqua per irrigazione, impianto di illuminazione, le zone scoperte limitrofe alla strada di accesso al campo e relative attrezzature, come specificato nel verbale di consegna;
- Campetto per il calcio a 5 con erba sintetica ed impianto di illuminazione affiancato sul lato corto del campo principale ad ovest.

La concessione ha quale fine esclusivo la gestione delle sopra menzionate strutture per finalità sportive, ricreative e sociali, in nessun caso potrà avere altro scopo.

Gli immobili, le strutture, gli impianti, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario.

### **ARTICOLO 3 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione della presente ed ha durata di anni cinque (5), decorrenti dal 01/07/2024 dando atto che quindi scadrà il 30/06/2029 .

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso sino e non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

A discrezione insindacabile dell'Amministrazione Comunale, il Comune di Talamello, a seguito di valutazioni proprie e con un preavviso di almeno mesi tre e comunque in tempi utili per poter terminare la stagione sportiva, potrà rescindere unilateralmente detta convenzione senza che il Concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi.

Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobili e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti. A tal fine al momento dell'affidamento della gestione ed alla scadenza della stessa, verrà redatto e sottoscritto dalle parti un verbale di consegna dei beni e di verifica dello stato degli stessi ed inventario degli arredi e delle attrezzature.

#### **ARTICOLO 4 NOMINA E RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

Il Concessionario, nell'impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature ed impianti, senza manomettere o mutare in alcun modo la consistenza degli impianti stessi, con la firma della convenzione si assume la gestione degli impianti di calcio e calcetto a 5, degli spogliatoi, degli spazi destinati al pubblico e relative pertinenze e sarà quindi responsabile sotto tutti gli aspetti di legge della conduzione del servizio.

Il Concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o terzi), alle cose e alla struttura, conseguente il godimento degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di esemplificazione: a) da uso e conduzione degli impianti; b) dallo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in gestione; c) dall'operato, anche omissivo, nell'attività di vigilanza – custodia - manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal concessionario.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso del complesso sportivo graverà sul Concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegato dal Comune nell'esercizio di tutti i diritti ed obblighi che spetterebbero al Comune nella gestione.

Sono delegati al concessionario, per il tempo della concessione, tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 che dovessero essere necessari ai sensi di legge sugli impianti concessi.

A tal fine il Concessionario nominerà un responsabile sia per la gestione che per la sicurezza comunicando il suo nominativo e recapito al Comune. In caso di mancata nomina il responsabile viene individuato nella figura del legale rappresentante dell'associazione sportiva.

**ARTICOLO 5**  
**USO DEL COMPLESSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**  
**INTROITI TARIFFE PER L'USO DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario è nominato custode delle due strutture indicate all'articolo 2 ed a lui spetta il diritto prioritario all'utilizzo delle medesime strutture privilegiandone l'uso da parte dei soggetti residenti nel Comune.

L'Amministrazione comunale potrà stabilire utilizzi gratuiti e liberi di determinati impianti in giorni ed orari residuali e compatibili con le attività del gestore, in quanto è tenuta a garantire spazi per la spontanea aggregazione sportiva e socio-ricreativa, incrementando nuove opportunità per i cittadini residenti. In ogni caso, l'utilizzo di tali spazi dovrà avvenire previa comunicazione al gestore stesso.

In particolare:

- il Campetto per il calcio a 5 con erba sintetica affiancato sul lato corto del campo principale ad ovest potrà essere utilizzato dal Concessionario per lo svolgimento degli allenamenti della/e squadra/e facenti parte dell'Associazione sportiva/altro, al fine di salvaguardare il manto erboso del campo da gioco principale (soprattutto nelle stagioni piovose) e lo stesso verrà lasciato sempre aperto all'utilizzo da parte dei bambini e ragazzi del territorio comunale per lo svolgimento di attività ludico – ricreative nella fascia oraria diurna (compatibilmente con le attività svolte dal gestore);
- gli spogliatoi verranno utilizzati in qualsiasi momento anche dai praticanti il gioco del calcio a 5 presso l'esistente campo con manto sintetico; a tal fine il gestore garantirà l'accesso agli spogliatoi per l'utilizzo delle docce a tutti i soggetti che utilizzano il campetto per il gioco del "calcetto" all'uopo autorizzati dal Comune, senza nulla pretendere dal Comune per i conseguenti eventuali maggiori costi di gestione del manufatto (pulizia, ecc.).

Il Concessionario è responsabile del corretto uso degli impianti con relative attrezzature e sarà responsabile anche del comportamento dei propri atleti, degli atleti ospiti e, in generale, di tutti gli utenti.

Saranno ad esclusivo favore dell'Associazione Sportiva/altro i proventi di cui al presente articolo, quelli del successivo art. 9 e quelli derivanti dalle sponsorizzazioni relativamente alla cartellonistica fissa o ad ogni altra forma pubblicitaria all'interno degli impianti, comunque sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia; l'Amministrazione Comunale potrà esprimere un parere vincolante in merito all'etica morale e commerciale del prodotto pubblicizzato.

Il Concessionario si impegna ad effettuare attività di promozione ed incentivazione allo sport mediante l'organizzazione di corsi di calcio rivolti a bambini, ragazzi ed adolescenti a condizioni agevolate per soggetti in particolari situazioni socio-economiche consistenti nella riduzione del costo del corso stabilito per gli altri utenti.

Il Concessionario dovrà tener rendicontato l'afflusso e i relativi incassi in apposito registro di contabilità che il Comune potrà chiedere di visionare in qualsiasi momento.

Tra gli altri, sono in capo al soggetto affidatario/concessionario i seguenti ulteriori obblighi specifici:

- A. Apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo affidato e quanto in esso

contenuto, segnalando tempestivamente al Comune qualsiasi danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature.

B. Manutenzione ordinaria. Sono a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri derivanti dalla gestione compresi gli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto. Si precisa che, nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di manutenzione a carico del concessionario (a titolo puramente esemplificativo) vi è la manutenzione del campo da gioco, degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e pulizia da erbacce, rovi e piante infestanti della totalità delle aree limotrofe.

C. Manutenzione straordinaria. Sono altresì a carico del soggetto affidatario tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria come meglio definiti nel successivo art. 7.

D. Le verifiche e manutenzioni annuali per il corretto funzionamento delle caldaie e centrali termiche presenti negli edifici della struttura sportiva.

E. A conferma della buona tenuta e gestione annuale degli impianti elettrici e termo-idraulici presenti nell'impianto sportivo, l'Associazione sportiva/altro è tenuta a trasmettere al Comune nel mese di dicembre di ogni anno la copia dei rapporti di manutenzione e attestazione di conformità degli impianti elettrici e termo-idraulici redatti da personale qualificato.

Il gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e irrigazione laddove presenti) secondo il calendario di utilizzo. L'apertura e la chiusura dell'impianto e l'attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento riguarda anche le attività di allenamento e lo svolgimento di incontri e/o tornei calcistici debitamente autorizzati così pure ogni qualvolta richiesto dal Comune. Parimenti dovrà provvedere per lo svolgimento del campionato di appartenenza secondo il calendario promosso dalla F.I.G.C. che l'Amministrazione fa proprio. Dovrà inoltre curare la pulizia e la sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, gli spogliatoi e le aree cortilive, la segnatura del campo ed assicurare un servizio di vigilanza durante le manifestazioni onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificassero casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Il gestore si impegna infine a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria rientrante nel Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna e ad adoperarsi per aderire a tale codice finalizzato a creare un circuito di strutture sportive che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltreché di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell'uso di integratori alimentari.

## **ARTICOLO 6 MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il Concessionario si impegna a mantenere in costante perfetto stato di efficienza tutto il complesso sportivo assegnatogli nello stato di fatto al momento dell'accettazione della concessione.

Il Concessionario, quindi, assume a proprio carico tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e necessari al perfetto funzionamento del complesso sportivo. Tali interventi riguardano le riparazioni delle rifiniture, delle decorazioni e pitture, la tenuta in efficienza degli impianti idrici, elettrici, termici comprese le riparazioni di porte, maniglie, rubinetterie, lampade, fari di illuminazione campo da gioco, vetri ed ogni apparecchiatura e attrezzatura data in uso, pulizia del complesso, disinfezione e derattizzazione dei locali e comunque tutte quelle opere che per consuetudine fanno capo all'inquilino in dipendenza dell'articolo 1609 del Codice Civile.

In particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Concessionario ha l'onere di:

- \* provvedere alla sostituzione delle reti delle porte per il campo di calcio;
- \* provvedere alla pulizia periodica delle caditoie, griglie, etc.;
- \* provvedere alla tracciatura dell'area di gioco;
- \* ripulire dalle erbe le zone limitrofe al campo, alle tribune ed alla strada di accesso all'impianto sportivo;
- \* verificare, periodicamente, tutte le strutture in legno e provvedere alla sostituzione delle parti usurate; analoga procedura va applicata alle parti in ferro;
- \* verniciare i cancelli in ferro, i serramenti, ove occorre, e tutti gli altri elementi in ferro esistenti nella struttura a seconda delle necessità, al fine di garantire la buona conservazione e decoro della struttura;
- \* tenere chiusi al pubblico tutti gli accessi alla struttura, salvo in caso di manifestazioni autorizzate;
- \* sgomberare la neve dalle aree di pertinenza e dal campo di gioco;
- \* riparare o sostituire i rubinetti degli impianti idraulici danneggiati, sostituire tempestivamente le lampade bruciate o rotte;
- \* provvedere, inoltre, alle riparazioni o sostituzioni di arredi, attrezzature e impianti danneggiati dagli utenti e da terzi durante l'apertura al pubblico della struttura;
- \* provvedere, infine, alla manutenzione delle apparecchiature e attrezzature date in uso, compreso il tappeto erboso del campo da gioco che deve essere mantenuto in buone condizioni; deve essere opportunamente irrigato, concimato e tosato da parte del concessionario in modo che esso risulti sempre in perfetta efficienza.

Il complesso viene consegnato al concessionario nello stato di fatto in cui si trova e come risulta dal verbale di cui all'art. 3, che dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti in data antecedente a quella di effetto della convenzione.

## **ARTICOLO 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Sono considerate opere di manutenzione straordinaria quei lavori che comportano modifiche, sostituzioni o sistemazioni per rinnovamento, miglioramento e adeguamento delle strutture e degli impianti di pertinenza dell'impianto sportivo.

Tali lavori dovranno essere segnalati per iscritto al Comune il quale, successivamente ad appropriate verifiche tecniche ne autorizzerà l'esecuzione a cura e spese del Concessionario.

Non possono in alcun modo considerarsi manutenzioni straordinarie i lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione ordinaria.

## **ARTICOLO 8 ESECUZIONI DI MIGLIORIA**

Qualora il Concessionario intendesse eseguire opere di miglioria alle attrezzature e/o apparecchiature del complesso dovrà richiedere al Comune la preventiva autorizzazione scritta e, pertanto, non potrà eseguirle se non dopo l'ottenimento della stessa.

In tale circostanza dovranno essere convenute le modalità per l'assunzione degli oneri relativi.

Sarà obbligo del Concessionario fornire al Comune, in caso di modifiche agli impianti, le relative certificazioni di corretta esecuzione in base alla normativa vigente.

Si intende che, comunque, tutte le opere effettuate rimarranno di proprietà del Comune senza alcun diritto a rimborsi, indennità o compensi.

## **ARTICOLO 9 REGOLAMENTO D'USO DEL CAMPO E ATTREZZATURE**

Le strutture oggetto della presente convenzione, sono normalmente destinate a incontri e manifestazioni sportive organizzate dal Concessionario. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti, che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici annessi.

Il concessionario in caso di particolari condizioni atmosferiche, può esimersi dal concedere l'uso dell'impianto sportivo di calcio.

La quota di affitto impianti che verrà applicata ai richiedenti, sarà incamerata direttamente dal concessionario/gestore.

## **ARTICOLO 10 CANONE ANNUO E SPESE PER UTENZE**

Stante le finalità sociali cui la presente convenzione è preordinata, viene stabilito un canone simbolico di € 10,00 (Diconsi Euro Dieci/00) annui.

Il Comune, a fronte dei gravosi costi di esercizio generati dalle molteplici e numerose manutenzioni che l'Associazione Sportiva con la presente convenzione si impegna ad eseguire agli impianti sportivi ed alle aree limitrofe, nonché a fronte del consumo di energia elettrica ed acqua effettuato dal Comune per il campo di gioco del "calchetto" nonché per i locali magazzino e garage, si assume l'intero costo delle utenze gas, energia elettrica ed acqua.

## **ARTICOLO 11 DIRITTO D'USO DA PARTE DEL COMUNE**

Il Comune si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per proprie manifestazioni, compatibilmente con le esigenze del concessionario, nonché l'uso del trattorino tagliaerba occorrente saltuariamente per la manutenzione delle restanti aree verdi pubbliche. Si specifica altresì che stante l'utilizzo del trattorino da parte di due soggetti, ognuno di essi dovrà provvedere alle spese di rifornimento durante l'uso e alle manutenzioni in proporzione all'utilizzo effettivo.

## **ARTICOLO 12 PERSONALE**

La gestione del complesso sportivo dato in concessione dovrà essere svolta dal Concessionario con propri capitali, struttura tecnica e con proprio personale, anche volontario.



In particolare sarà a carico del Concessionario tutto il personale occorrente per una corretta gestione. Il Concessionario, inoltre, dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante ditte specializzate in grado di rilasciare le necessarie dichiarazioni quando richieste dalle leggi vigenti.

Il personale di servizio all'interno della struttura dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico ed il Concessionario è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osservasse una condotta irreprensibile.

### **ARTICOLO 13 ISPEZIONE DA PARTE DEL COMUNE**

Il Comune nella sua qualità di concedente potrà effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, per tutta la durata della convenzione, visite e ispezioni al complesso da parte di tecnici e funzionari comunali e prescrivere l'esecuzione di tutte quelle opere di manutenzione ordinaria previste dalla presente Convenzione.

Se il Concessionario non dovesse provvedere tempestivamente alle opere richieste, il Comune potrà disporre direttamente l'esecuzione dei lavori prescritti a propria cura e spesa, addebitando il relativo importo al concessionario.

### **ARTICOLO 14 ASSICURAZIONI**

L'Associazione Sportiva/altro solleva da qualunque responsabilità civile o penale, il Comune di Talamello e l'amministrazione Comunale per ciò che concerne ogni rischio derivante dall'utilizzo dell'impianto sia nei confronti degli atleti, che nei confronti di terzi, fatta salva la responsabilità diretta dell'Amministrazione Comunale in ordine alla proprietà degli immobili medesimi.

### **ARTICOLO 15 PENALITA'**

Per inosservanze ed inadempienze alla presente convenzione, il Responsabile del Settore Tecnico applicherà, previa contestazione scritta, le seguenti penali:

- € 100,00 per la mancata concessione degli impianti, senza giustificato motivo, ad associazioni che ne richiedano l'utilizzo coerente con la destinazione dell'impianto;
- da €. 100,00 a € 400,00 per interventi di manutenzione ordinaria non effettuati e per interventi di pulizia ordinaria e straordinaria non effettuati, tali che se ne pregiudichi l'immagine di decoro dell'intero complesso sportivo.

Il mancato pagamento della penale entro il termine massimo di giorni trenta potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione.

### **ARTICOLO 16 CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA**

Contestualmente alla consegna, che dovrà avvenire in data antecedente alla data di effetto della presente convenzione, sarà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale nel quale dovrà essere riportato lo stato di efficienza dei vari impianti, l'elenco delle eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire ed ogni altro dato tecnico interessante il funzionamento della struttura ai fini di un preciso programma dei lavori da effettuarsi.

Alla scadenza contrattuale gli impianti dovranno essere restituiti al Comune liberi da persone e cose. All'atto della restituzione degli impianti verrà verificato il verbale originario per appurare che lo stato della struttura ed attrezzature risponda alla normale usura del tempo, fatto salvo quanto rientra nell'obbligo della manutenzione ordinaria; ogni danno accertato comporterà per l'Associazione Sportiva/altro l'obbligo del risarcimento dello stesso.

L'Associazione Sportiva/altro in una eventuale ipotesi di interruzione prima della scadenza prestabilita, dovrà dare all'Amministrazione Comunale i tempi tecnici per procedere a nuovo affidamento, minimo 60 giorni.

## **ARTICOLO 17 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Potranno costituire causa di risoluzione anticipata unilaterale della convenzione da parte del Comune di Talamello le seguenti motivazioni:

- mancata realizzazione degli interventi di manutenzione di competenza dell'associazione Sportiva/altro, che causino prolungate chiusure dell'impianto o gravi rischi per l'incolumità di pubblico ed atleti, carenze nel decoro degli impianti a danno dell'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- realizzazione di eventi penalmente rilevanti nell'ambito della gestione;
- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- chiusura dell'impianto non concordata con il Comune;
- scioglimento dell'associazione concessionaria;
- mancato pagamento delle penali;

Inoltre, l'associazione potrà recedere dalla convenzione non prima di 1 anno dalla sottoscrizione.

## **ARTICOLO 18 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

È fatto assoluto divieto all'Associazione Sportiva/altro di cedere a terzi la presente convenzione.

## **ARTICOLO 19 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione; qualora le divergenze dovessero permanere competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Rimini.

## **ARTICOLO 20 SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso e le relative spese, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
DEL COMUNE DI TALAMELLO  
Ivo Rossi

## IL CONCESSIONARIO

---